



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2026

Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	9
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	13
Disegno di legge	»	21

ONOREVOLI SENATORI. –

La proposta normativa reca disposizioni di riordino, razionalizzazione, coordinamento normativo, nonché di rafforzamento e semplificazione delle funzioni del Consiglio Universitario Nazionale intervenendo a novellare la legge 16 gennaio 2006, n. 18 (recante “*Riordino del Consiglio universitario nazionale*”), anche con l’abrogazione espressa di disposizioni non coerenti con la successiva evoluzione dell’ordinamento universitario. Le modifiche sono frutto delle osservazioni e delle proposte formulate dal Gruppo di lavoro istituito con il D.M. n. 1591 del 20 settembre 2024.

L’attuale organizzazione del CUN è stata delineata da diversi provvedimenti legislativi, a partire dalla sua costituzione con legge 7 febbraio 1979, n. 31, e, da ultimo, con legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante il primo riordino dell’organo stesso.

Al CUN, allo stato, quale organo elettivo di consulenza e di rappresentanza del sistema universitario, è riconosciuto un ruolo consultivo e propositivo. In virtù di tali funzioni, esprime pareri obbligatori sui principali atti del Ministro di indirizzo al sistema, ivi inclusi quelli di riparto delle risorse. Esso, inoltre, formula proposte, adotta mozioni, raccomandazioni, svolge attività di studio e analisi su ogni materia di interesse per il sistema universitario. Questa attività si svolge in un costante e sinergico contatto con la comunità accademica che rappresenta, garantendo, così, la rappresentatività e l’efficacia del proprio operato.

Per consentire un adeguamento e un riordino dell’organo in questione all’evoluzione del quadro normativo che disciplina l’alta formazione, sono stati adottati diversi interventi normativi, che hanno inciso sulla durata dell’organo. In particolare, l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, ha disposto una proroga straordinaria della durata del Consiglio universitario nazionale, prevedendo che l’organo, nella composizione in carica, continuasse a esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2025, in deroga alla durata ordinaria, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa nelle more del rinnovo.

Successivamente, l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, è intervenuto sulla medesima disposizione, sostituendo il termine finale con quello del 30 giugno 2026 e determinando, conseguentemente, l’ulteriore *prorogatio* e la permanenza in carica dei componenti fino alla nuova scadenza, sempre allo scopo di garantire la continuità della rappresentanza del sistema universitario e dell’esercizio delle relative funzioni istituzionali.

La novella normativa si inserisce in un più ampio processo di aggiornamento del sistema universitario volto a rendere gli assetti istituzionali coerenti con le trasformazioni intervenute negli ultimi anni e con le esigenze emergenti della comunità accademica. In tale contesto, il riordino del Consiglio Universitario Nazionale costituisce un passaggio ineludibile per rafforzare la capacità del sistema di esprimere una rappresentanza qualificata e adeguata e di supportare efficacemente le politiche pubbliche nel settore dell’università e della ricerca.

La proposta costituisce l'esito delle attività del Gruppo di lavoro istituito con decreto ministeriale 20 settembre 2024, n. 1591, che ha operato quale sede di confronto strutturato fra le diverse componenti del sistema accademico, tra le quali, oltre al Consiglio Universitario Nazionale (con la partecipazione del Presidente), anche la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (con la partecipazione della Presidente), l'ANVUR (con la partecipazione del Presidente), il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), il Presidente del Consiglio per la Valutazione della Ricerca (CNVR) e il Presidente del Consiglio dei Presidenti degli Enti pubblici di ricerca (CoPER). Le soluzioni prospettate costituiscono, pertanto, il risultato della sintesi politica all'esito di una istruttoria tecnica approfondita e condivisa dai principali attori del sistema universitario e della ricerca. Infatti, la prima esigenza emersa nel gruppo di lavoro è stata quella di adeguare l'assetto dell'organo all'evoluzione del quadro normativo ordinamentale di riferimento e, in particolare, alla legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Sotto il profilo degli obiettivi, l'intervento mira a realizzare una forte semplificazione organizzativa attraverso una razionalizzazione della composizione e il rafforzamento del potere consultivo, senza incidere sulle competenze che l'ordinamento attualmente attribuisce al CUN. In particolare, la revisione della struttura del CUN si realizza attraverso una riduzione significativa del numero dei componenti e una nuova articolazione della rappresentanza ancorata alle 14 aree disciplinari, in coerenza con l'attuale configurazione del sistema universitario. Tale intervento non si limita a una mera riduzione numerica, ma incide sulla qualità della composizione dell'organo, rendendola maggiormente funzionale ai processi decisionali e più idonea a riflettere l'organizzazione scientifico-disciplinare vigente. Ne deriva una maggiore capacità di sintesi, una riduzione dei tempi deliberativi e un miglioramento complessivo dell'efficienza.

In relazione alle funzioni, viene rafforzato il ruolo del CUN, chiarendo espressamente la sua natura di organo eminentemente consultivo del Ministro, organo che rende pareri, oltre che sulle materie tassativamente previste dalla normativa vigente, su ogni altra materia che il Ministro intenda sottoporre.

Con riguardo alla rappresentanza, il CUN resta organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario. La riforma opera una revisione delle componenti del CUN, esclusivamente ai fini di una rimodulazione quantitativa e qualitativa delle stesse.

Inoltre, il provvedimento rappresenta un tassello di estremo rilievo per il riordino complessivo del sistema della formazione superiore e della ricerca, in ottica di semplificazione e razionalizzazione funzionamento dello stesso, nonché dei relativi procedimenti amministrativi, ampliando il coinvolgimento del CUN e, quindi, di tutte le rappresentanze dei settori universitari nelle scelte decisionali del MUR. Ciò al fine di garantire una evoluzione qualitativa della didattica e della ricerca. Al fine di rafforzare il ruolo del CUN, si chiarisce espressamente nella legge istitutiva che il CUN, oltre ad essere organo di rappresentanza del sistema universitario è anche organo consultivo del Ministro dell'università e della ricerca, in linea con altre disposizioni dell'ordinamento universitario, che attribuiscono tale ruolo al CUN ed in coerenza con il suo essenziale ruolo di monitoraggio dell'offerta formativa del sistema universitario nazionale

Dettagliatamente, con la novella **all'articolo 1, comma 1**, si provvede ad una semplificazione della struttura dell'organismo, attraverso interventi di revisione della nozione di rappresentanza, nonché tramite una correlata riduzione del numero dei componenti, dettata dalle innovazioni introdotte dai

provvedimenti legislativi successivi all'approvazione della legge n. 240 del 2010, prima fra tutte la messa a esaurimento del ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lett. a) e b), della legge n. 240 del 2010, sostituiti dai ricercatori in *tenure track* per professore associato (RTT). Fra le novità del testo, la disposizione prevede una diversa composizione del CUN con un numero non superiore a 28 membri (anziché 42), in rappresentanza delle quattordici aree disciplinari di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639. Al riguardo, il predetto D.M. n. 639 del 2024 rientra tra le misure previste nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di competenza MUR, il cui conseguimento ha previsto, oltre alla definizione delle nuove classi per i corsi di laurea triennale e corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, anche l'istituzione dei nuovi Gruppi Scientifici Disciplinari (GSD), che hanno sostituito sia nell'inquadramento, sia per i compiti dei docenti che nei piani di studio, i Settori Concorsuali (SC). Si prevede, inoltre, una semplificazione dell'articolazione della componente, restringendo la platea dei componenti eleggibili (elettorato passivo) a due componenti per ciascuna area disciplinare, rispettivamente accessibile ai soli professori ordinari e ai soli professori associati o ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022 ovvero ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010. L'elettorato passivo è limitato, quindi, alle sole figure dei ricercatori universitari che accedono, mediante chiamata, al ruolo di professore associato (RTDB e RTT).

La razionalizzazione della rappresentanza in seno al CUN, in coerenza con l'attuale assetto del sistema universitario, consente di contemperare l'esigenza di rappresentatività con quella di funzionalità e con i principi di efficienza ed efficacia. Il processo di semplificazione applicato alla composizione del CUN, che vede una rappresentanza numericamente più contenuta e, insieme, maggiormente coerente con le funzioni dell'organo, non ha un impatto sulla natura e sulla rappresentatività dello stesso, ma rende l'organo più snello con conseguenti riflessi acceleratori dei processi decisionali, un'esigenza che si è fatta sempre più pressante in considerazione dell'ampliamento e dei cambiamenti inerenti alla struttura dell'offerta formativa: basti pensare agli interventi riformatori dei DD.MM. 14 ottobre 2021, n. 1154 e 6 dicembre 2024, n. 1835. Ne deriverà una riduzione dei procedimenti deliberativi e un miglioramento complessivo dell'efficienza decisionale e operativa, senza sacrificio per la rappresentatività delle diverse componenti. Significativamente, va notato che, secondo le statistiche delle riunioni del CUN, il *plenum* dell'Organo non è mai stato raggiunto se non in rarissime occasioni nel corso dell'ultimo mandato.

Più nel dettaglio, come già accennato, la nuova composizione, oltre a confermare la rappresentatività della fascia dei professori ordinari, recepisce la messa a esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato (scesi fra il 2018 al 2025 dal 23,2% al 6,2% del totale) e dei ricercatori *ex* articolo 24, comma 3, lett. a) e b), della legge n. 240 del 2010, a seguito della novella introdotta dalla legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022. Le figure dei RTT, secondo il testo vigente dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010, al pari dei ricercatori a tempo determinato di tipo B nel testo previgente al citato decreto-legge n. 36 del 2022 (a esaurimento), costituiscono ormai l'unico canale a regime del reclutamento nei ruoli universitari, canale finalizzato all'inserimento nel ruolo dei professori associati dopo un sessennio. Di qui la equiparazione *de facto* tra tali figure e i professori associati, equiparazione che si riflette nella costituzione di un unico collegio con elettorato attivo e passivo. In via transitoria in detto collegio sono compresi i ricercatori di tipo B che hanno caratteristiche – questi ultimi – simili a quelle dei RTT. Diversamente operando si creerebbe il paradosso che un'ipotetica rappresentanza dei RTT ciclicamente si trasformerebbe in professori

associati vanificando l'idea stessa di una rappresentatività autonoma degli RTT. È opportuno notare come, in effetti, alla residualità degli RU e degli RTDA, corrisponda, viceversa, una crescita progressiva delle posizioni di *tenure track* (RTDB, ormai a esaurimento, e RTT) passando costoro, rispettivamente, dal 5% e 8% del 2018 al 10% e 11% del 2025.

Si tenga presente, infine, che, sempre in nome dell'effettiva ed efficace rappresentatività – al netto della cancellazione dell'ormai inesistente Intercollegio dei Presidi di Facoltà – sono state abrogate le cosiddette “doppie rappresentatività”, ossia quelle componenti che, pur dotate di autonoma rappresentanza in Organi dedicati, godevano di una seconda forma di rappresentanza in seno al CUN con diritto di voto: la CRUI e il Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie (CODAU). Per questi è stata prevista la presenza dei rispettivi Presidenti (o loro delegati), ma senza diritto di voto. Per adeguare, inoltre, tale quota consultiva sono stati introdotti i Presidenti di Organismi inesistenti nel 2006: il COPER (istituito con l'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218) e il CNVR (istituito con l'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010, in sostituzione dell'abrogato CIVR previsto dalla legge n. 18 del 2006). Sono state confermate le presenze del CNAM e del CNSU. È stato cassato il CONVSU (previsto dalla legge n. 18 del 2006), in quanto abrogato e sostituito nel frattempo dall'Agenzia autonoma dell'ANVUR. Per questione di equilibrio fra Organismi, di riflesso, è stata ammessa l'eventuale presenza del Presidente del CUN (o di un suo delegato) nelle sedute degli stessi cinque Organismi.

Inoltre, si provvede a ridurre il numero degli studenti eletti su base nazionale, da otto a tre, in concomitanza con le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU). La riduzione del numero degli studenti in seno al CUN è allineata sia con la riduzione del numero dei docenti sia con l'eliminazione della rappresentatività in seno al CUN della CRUI e del CODAU. Oltre ai tre studenti con diritto di voto, si conferma la presenza, in seno all'organo, del Presidente del Consiglio nazionale degli studenti universitari, senza diritto di voto.

Si confermano, inoltre, i n. 3 membri eletti in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo delle università.

Quanto agli effetti della mancata elezione di uno o più componenti dei membri eletti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), si conferma l'attuale disciplina, secondo cui essa non inficia la valida costituzione dell'organo.

Il **comma 1, lettera a), numero 3)**, mira ad assicurare un effettivo raccordo con gli altri organi universitari attraverso la partecipazione alle sedute del CUN, senza diritto di voto, dei presidenti, o loro delegati, della Conferenza dei rettori universitari italiani (CRUI), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), del Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie (CoDAU), del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e della Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (CoPER). Di converso, si prevede che il Presidente del CUN o un suo delegato possa partecipare alle sedute di questi Organismi, garantendo, dunque, la necessaria reciprocità. Si tratta di un ulteriore rafforzamento dell'organismo in seno alle rappresentanze del mondo universitario e della ricerca.

Al fine di garantire il necessario ricambio nell'organo, al **comma 1, lettera a), numero 4)**, si prevede che i componenti del CUN, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, durino in carica quattro anni e che non siano eleggibili consecutivamente per più di due mandati indipendentemente dalla fascia alla quale appartengono. Inoltre, al **comma 1, lettera a), numero 5)**,

detta disposizioni in materia di elettorato attivo e passivo, nonché di svolgimento delle elezioni del CUN, confermando l'attribuzione agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie dell'elettorato attivo e passivo.

Al **comma 1, lettera a), numero 6)**, si prevede che le elezioni dei predetti componenti siano indette con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato. La stessa ordinanza definisce le modalità di svolgimento delle procedure elettorali.

Ai fini dell'elezione dei professori ordinari (eletti dai professori ordinari) e dei professori associati e dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo b) (RTDB) e a tempo determinato in c.d. *tenure track* (RTT) (eletti dai professori associati e dai ricercatori universitari a tempo indeterminato, dai ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022 - RTDB, dai ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010, nel testo attualmente vigente - RTT, e i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022 - RTDA fino all'esaurimento della figura) e del personale tecnico e amministrativo, è disponibile una procedura telematica validata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.

Con riferimento al **comma 1, lettera b), numero 1**, relativo alle competenze del CUN, occorre, anzitutto, rilevare che l'intervento normativo proposto mira a razionalizzare e a chiarire puntualmente le competenze esclusive del CUN, rispetto a quelle deputate ad altri organismi, costituiti successivamente alla legge n. 18 del 2006, quale, in primo luogo, quelle spettanti all'ANVUR. L'obiettivo è consentire al MUR, evitando sovrapposizioni e duplicazioni procedurali, di adottare atti in modo efficiente e celere mediante provvedimenti condivisi dal sistema universitario, che tengano conto delle esigenze dei tre segmenti della Comunità accademica: docenti, personale tecnico-amministrativo, studentesse e studenti.

Con la novella, si amplia il ruolo consultivo del CUN, che esprime il proprio parere con riferimento ai criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università statali (FFO) nella sua interezza (inclusa la programmazione triennale), anziché con riferimento alla sola quota di riequilibrio del predetto Fondo (articolo 5, comma 3, della legge n. 537 del 1993). Tale parere è, peraltro, sempre richiesto e reso nella prassi. L'ampliamento dell'oggetto del parere del CUN si desume dall'articolazione interna del Fondo (FFO), che è composto da: una quota base di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 537 del 1993, una quota premiale di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009 e un intervento perequativo di cui all'articolo 11 della legge n. 240 del 2010.

Inoltre, si provvede a ridefinire, con l'attribuzione di nuove competenze, le materie sulle quale il Consiglio formula parere e proposte, in relazione, tra l'altro, anche al reclutamento universitario. È aggiunta la competenza del CUN ad esprimere il proprio parere obbligatorio sulla determinazione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca, dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica per l'accesso ai ruoli di professore di prima e di seconda fascia. Si tratta dei nuovi requisiti, i quali, nel nuovo sistema di reclutamento universitario che vede il definitivo superamento dell'abilitazione scientifica nazionale in corso di definitiva approvazione parlamentare (AC 2735),

consentiranno l'accesso alle procedure concorsuali bandite dalle Università. Inoltre, nell'ottica di razionalizzazione e riordino, è inserito nell'elenco dei procedimenti nei quali il CUN interviene ad esprimere il proprio parere obbligatorio, anche quello relativo alle chiamate dirette di cui agli articoli 1, comma 9, della legge 230 del 2005 (studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento, studiosi vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, studiosi di chiara fama) e articolo 7, comma 5-bis, della legge 240 del 2010 (professori di prima o seconda fascia in servizio da almeno cinque anni presso altre università ovvero studiosi impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o insegnamento da almeno cinque anni).

Il **comma 1, lettera b), numero 2)** dispone l'abrogazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 18 del 2006, per mero coordinamento normativo con quanto previsto dal novellato comma 1 del predetto articolo 2, e del comma 4, in quanto l'espressione del parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori è un retaggio della disciplina di reclutamento dei docenti antecedente alla legge 240 del 2010.

Il **comma 1, lettera b), numero 3)**, modifica l'articolo 2, comma 5, della suddetta legge 18 del 2006, nel senso di prevedere che, sulle questioni di particolare complessità o rilevanza, il CUN possa acquisire anche il parere della Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (CoPER), in ragione del ruolo primario della Consulta di promozione e di supporto alle attività di ricerca in Italia.

L'**articolo 2** reca le disposizioni transitorie, specificando, al **comma 1**, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provveda ad emanare l'ordinanza per l'indizione delle elezioni del nuovo CUN, secondo le modalità stabilite dalla presente legge. Al **comma 2** si dispone che possano partecipare all'elezione dei professori associati e dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, anche i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, fino all'esaurimento di tale figura.

Il **comma 3**, al fine di garantire continuità all'organo e ai suoi componenti, stabilisce che i componenti del CUN in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di adozione dei decreti di nomina dei nuovi componenti eletti secondo le modalità previste dalla presente legge e non sono rieleggibili, salvo coloro che abbiano svolto un solo mandato.

L'**articolo 3** reca la clausola di neutralità finanziaria. Si precisa, infine, che l'organo provvederà agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di disegno di legge recante disposizioni di riordino e semplificazione dell'organizzazione e delle funzioni del Consiglio Universitario Nazionale apporta modifiche alla legge 16 gennaio 2006, n. 18 (recante "*Riordino del Consiglio universitario nazionale*"). L'intervento normativo recepisce in larga parte la proposta di revisione della vigente legge istitutiva del Consiglio Universitario Nazionale, sulla base della relazione conclusiva del Gruppo di lavoro istituito con il decreto ministeriale n. 1591 del 20 settembre 2024. Nel rispetto dell'autonomia universitaria si intende riordinare e riallineare le competenze del CUN alla luce del quadro legislativo, profondamente mutato nei settori della didattica, della ricerca e del reclutamento.

L'**articolo 1, comma 1, lettera a)** provvede a revisionare la composizione del CUN, con la presenza di n. 28 membri (anziché n. 42), in rappresentanza delle quattordici aree disciplinari di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639. Inoltre, si riduce il numero degli studenti eletti su base nazionale, da otto a tre. Si confermano, invece, i 3 membri eletti in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo delle università.

Contestualmente, si abrogano le disposizioni relative alle elezioni dei componenti della CRUI, del Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università, nonché del Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà, organismo non più necessario a séguito dell'abolizione delle facoltà ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto per le spese di funzionamento dell'organo in questione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, così come specificato dall'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 18 del 2006.

Si precisa, altresì, che, relativamente all'anno corrente (2026), le risorse stanziare destinate al CUN ammontano a complessivi euro 202.038,00, a valere sul capitolo di spesa e della ricerca 1789/PG 16 (*Spese per il funzionamento degli organi collegiali del ministero (CUN) ivi compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero stesso - Studi*), dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Al fine di dare evidenza della neutralità finanziaria degli interventi normativi proposti si riporta, di séguito, una tabella riepilogativa con i dati e i costi sostenuti, nell'annualità 2025, dal CUN.

Esercizio finanziario 2025	
Stanziamento definitivo di competenza e cassa	€ 212.672,00



Totale importo impegnato e liquidato, di cui:	€ 209.840,89
a) Corresponsione gettoni di presenza in favore dei consiglieri	€ 61.553,92
b) Rimborso spese di missione in favore dei consiglieri	€ 148.286,97

Si precisa, inoltre, che l'importo lordo del gettone di presenza corrisposto ai consiglieri CUN è pari a euro 30,00 per seduta, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In considerazione della consistente diminuzione dei componenti del CUN, da 58 membri previsti a legislazione vigente a 34 membri previsti con la novella in questione, si avrà una significativa riduzione (oltre il 40% rispetto all'attuale composizione) dei componenti, e ciò conferma la neutralità della previsione dal punto di vista finanziario, in quanto gli interventi previsti saranno assicurati compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente.

Tale decremento numerico consente, pertanto, di conseguire significativi risparmi di spesa, senza compromettere la qualità delle attività in seno allo stesso.

Il processo di semplificazione applicato alla composizione del CUN, che vede una rappresentanza numericamente più contenuta e, insieme, maggiormente coerente con le funzioni dell'organo, non ha un impatto sulla natura e sulla rappresentatività dello stesso, ma rende l'organo più snello con conseguenti riflessi acceleratori dei processi decisionali, un'esigenza che si è fatta sempre più pressante in considerazione dell'ampliamento e dei cambiamenti inerenti alla struttura dell'offerta formativa: basti pensare agli interventi riformatori dei decreti ministeriali 14 ottobre 2021, n. 1154 e 6 dicembre 2024, n. 1835. Ne deriverà una riduzione dei procedimenti deliberativi e un miglioramento complessivo dell'efficienza decisionale e operativa, senza inficiare la rappresentatività delle diverse componenti, che sono rimodulate alla luce delle trasformazioni del sistema universitario e delle esigenze emergenti della comunità accademica. Significativamente, va notato che, secondo le statistiche delle riunioni del CUN, il plenum dell'Organo non è mai stato raggiunto se non in rarissime occasioni nel corso dell'ultimo mandato.

La nuova composizione, oltre a confermare la rappresentatività della fascia dei professori ordinari, recepisce la messa a esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori *ex* articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge n. 240 del 2010 a seguito di quanto previsto dalla legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022. Le figure dei ricercatori a tempo determinato cosiddetti in *tenure track* (RTT) secondo il testo vigente dell'articolo 24, comma 3. della legge n. 240 del 2010, al pari dei ricercatori a tempo determinato di tipo B nel testo previgente al citato decreto-legge n. 36 del 2022, costituiscono ormai l'unico canale a regime del reclutamento nei ruoli universitari, canale finalizzato all'inserimento nel ruolo dei professori associati dopo un



sessennio. In via transitoria, in tale collegio sono compresi i ricercatori universitari di tipo B che hanno caratteristiche – questi ultimi – simili a quelle degli RTT.

Nell'ottica dell'effettiva ed efficace rappresentatività sono state abrogate le cosiddette “doppie rappresentatività”, ossia quelle componenti che, pur dotate di autonoma rappresentanza in Organi dedicati, godevano di una seconda forma di rappresentanza in seno al CUN con diritto di voto: la CRUI e il CODAU. Per questi è stata prevista la presenza dei rispettivi Presidenti (o loro delegati), ma senza diritto di voto. Per adeguare, inoltre, tale quota consultiva sono stati introdotti i Presidenti di Organismi inesistenti nel 2006: il COPER (istituito con l'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218) e il CNVR (istituito con l'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010, in sostituzione dell'abrogato CIVR previsto dalla legge n. 18 del 2006). Sono state confermate le presenze del CNAM e del CNSU. È stato cassato il CONVSU (previsto dalla legge n. 18 del 2006), in quanto abrogato e sostituito nel frattempo dall'Agenzia autonoma dell'ANVUR. Per questione di equilibrio fra Organismi, di riflesso, è stata ammessa l'eventuale presenza del Presidente del CUN (o di un suo delegato) nelle sedute degli stessi cinque Organismi.

Al fine di garantire il necessario ricambio nell'organo, si conferma, altresì, che i componenti del CUN, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni e che non sono rieleggibili consecutivamente per più di due volte indipendentemente dalla fascia alla quale appartengono.

Si prevedono disposizioni in materia di elettorato attivo e passivo, nonché l'indizione e le modalità di svolgimento delle elezioni con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, è disponibile una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto. A tal proposito, si ribadisce la neutralità finanziaria della disposizione, in quanto tale procedura telematica è già pienamente operativa e utilizzabile ai fini previsti dalle predette disposizioni.

Con riferimento **all'articolo 1, comma 1, lettera b)**, si provvede a ridefinire le competenze del CUN ovvero le materie sulle quali il Consiglio formula pareri e proposte.

Le disposizioni, intervenendo su profili di mero coordinamento normativo, risultano prive di impatto finanziario e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** detta disposizioni transitorie prive di effetti finanziari.

L'**articolo 3** reca la clausola di neutralità finanziaria. Si precisa, infine, che l'organo provvederà agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

27/04/2026



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero dell'università e della ricerca

Referente ATN: Ufficio Legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il disegno di legge interviene sulla disciplina del Consiglio Universitario Nazionale, di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, con l'obiettivo di adeguarne l'assetto organizzativo e funzionale al mutato contesto ordinamentale del sistema universitario.

L'esigenza dell'intervento trova fondamento nella profonda evoluzione che ha interessato il settore della formazione superiore negli ultimi anni, in particolare a seguito della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha inciso in modo strutturale sull'organizzazione delle università, sulla configurazione dei ruoli accademici e sui meccanismi di reclutamento. A tali interventi si sono affiancati ulteriori sviluppi normativi e regolamentari, anche in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che hanno contribuito a ridefinire il sistema nel suo complesso.

In questo quadro, l'attuale disciplina del CUN evidenzia profili di non piena coerenza rispetto alla configurazione vigente del sistema universitario, sia sotto il profilo della composizione dell'organo, sia con riferimento alla presenza di componenti espressione di organismi che, nel frattempo, hanno assunto una propria autonomia istituzionale. Tali elementi determinano fenomeni di sovrapposizione nella rappresentanza e nella funzione consultiva, con possibili ricadute sull'efficienza dei processi decisionali.

L'intervento normativo si propone, pertanto, di realizzare una razionalizzazione complessiva dell'organo, attraverso la riduzione del numero dei componenti, la rimodulazione della rappresentanza e la chiarificazione delle competenze, al fine di rafforzarne il ruolo consultivo e migliorarne la capacità operativa.

Sotto il profilo della coerenza con il programma di governo, l'intervento si inserisce nelle linee di azione volte alla semplificazione amministrativa, alla razionalizzazione degli assetti istituzionali e al rafforzamento della qualità della governance pubblica. Esso risulta altresì coerente con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca", nella parte in cui promuove il miglioramento dell'efficienza amministrativa e dei processi decisionali.

L'intervento recepisce, infine, gli esiti dell'attività istruttoria svolta dal gruppo di lavoro istituito con decreto ministeriale 20 settembre 2024, n. 1591, che ha evidenziato la necessità di una revisione organica dell'assetto del CUN.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il disegno di legge interviene mediante novella sulla legge 16 gennaio 2006, n. 18, che disciplina il Consiglio Universitario Nazionale quale organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario e sede di espressione della funzione consultiva nei confronti del Ministro dell'università e della ricerca.

La disciplina vigente si colloca all'interno di un quadro normativo più ampio, che trae origine dalla legge 7 febbraio 1979, n. 31, istitutiva del CUN, e che è stato successivamente sviluppato attraverso interventi quali il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la legge 19 novembre 1990, n. 341 (articolo 10) e la legge 15 maggio 1997, n. 127 (articolo 17, commi 102-108, ai quali hanno dato attuazione il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 278 e il decreto ministeriale 3 febbraio 1998, n. 21).

A partire dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, il sistema universitario ha conosciuto un'evoluzione significativa, che ha inciso profondamente sui modelli di *governance*, sui ruoli del personale docente e ricercatore e sulle modalità di reclutamento, determinando un mutamento del contesto ordinamentale di riferimento nel quale il CUN è chiamato a operare.

Il quadro normativo è stato ulteriormente integrato da interventi di natura regolamentare, tra cui il decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, che ha ridefinito le aree disciplinari e i gruppi scientifico-disciplinari, incidendo direttamente sul sistema della rappresentanza accademica.

Parallelamente, si è consolidata la presenza di organismi istituzionali quali l'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), il Consiglio per la valutazione della ricerca (CNVR) e la Consulta dei Presidenti

degli Enti pubblici di ricerca (CoPER), i quali svolgono funzioni consultive o di coordinamento in ambiti in parte contigui a quelli del CUN.

Il disegno di legge si inserisce in tale contesto con la finalità di riallineare la disciplina del CUN al quadro normativo vigente, assicurando una maggiore coerenza sistemica e una più chiara delimitazione delle competenze, anche mediante il superamento di assetti non più coerenti con l'evoluzione dell'ordinamento universitario

3) Incidenza delle norme su proposte di legge e regolamenti vigenti.

Il disegno di legge interviene mediante novella sulla legge 16 gennaio 2006, n. 18, incidendo in modo diretto sugli articoli 1 e 2, mentre l'articolo 4 della medesima legge resta invariato.

Con riferimento all'articolo 1, le modifiche si realizzano mediante interventi di sostituzione e abrogazione delle disposizioni vigenti, concernenti la qualificazione del CUN quale organo consultivo del Ministro, la ridefinizione della composizione con riduzione del numero dei componenti e rimodulazione della rappresentanza per aree disciplinari, nonché la soppressione delle componenti designate esterne, con conseguente eliminazione delle forme di doppia rappresentanza. Sono, altresì, oggetto di modifica la rappresentanza studentesca, la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e la regolazione della rieleggibilità, svincolata dalla fascia di appartenenza. La disposizione incide, inoltre, sui rapporti con gli altri organismi del sistema universitario e della ricerca, prevedendone la partecipazione senza diritto di voto, e coordina le modalità di indizione delle elezioni mediante ordinanza ministeriale.

Con riferimento all'articolo 2, l'intervento si sostanzia nella sostituzione del comma 1 e nell'abrogazione di disposizioni non più coerenti con il quadro ordinamentale vigente, tra cui il parere di legittimità sulle procedure di reclutamento, nonché nell'aggiornamento e nell'integrazione delle competenze consultive del CUN. È, altresì, introdotto un coordinamento con gli organismi del sistema della ricerca mediante il coinvolgimento della Consulta dei Presidenti degli Enti pubblici di ricerca.

Accanto alla novella, il disegno di legge reca, all'articolo 2, disposizioni transitorie e, all'articolo 3, la clausola di invarianza finanziaria.

L'intervento, pur incidendo formalmente sulla sola legge n. 18 del 2006, determina effetti di coordinamento sistematico con ulteriori disposizioni dell'ordinamento. In particolare, esso si raccorda con l'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché con la legge 30

dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento agli articoli 24 e 7, comma 5-*bis*, e con la legge 4 novembre 2005, n. 230, in materia di chiamate dirette, rispetto alle quali viene confermato il ruolo consultivo del CUN.

Il disegno di legge si pone altresì in relazione con la disciplina degli organi e degli organismi del sistema universitario e della ricerca, tra cui l'Agenda Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), la Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (CoPER) e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), ridefinendo i rapporti di raccordo istituzionale e superando le precedenti forme di rappresentanza interna. Esso risulta inoltre coerente con il decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639.

Nel complesso, l'intervento si configura come una novella organica, che aggiorna i nuclei fondamentali della legge n. 18 del 2006, eliminando disposizioni non più coerenti e assicurando il coordinamento con la normativa universitaria vigente, senza determinare abrogazioni implicite né introdurre sovrapposizioni normative.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il disegno di legge risulta conforme ai principi costituzionali.

In particolare, l'intervento è coerente con l'articolo 3 della Costituzione, in quanto non introduce trattamenti differenziati irragionevoli, e con l'articolo 97, in quanto è finalizzato a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dell'assetto organizzativo.

Esso è, altresì, compatibile con l'articolo 33 della Costituzione, in quanto non incide sull'autonomia delle università, limitandosi a disciplinare un organo di rappresentanza e consulenza nell'ambito del sistema universitario.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Non si rilevano interferenze con competenze regionali o locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge risultano pienamente compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non risultano rilegificazioni in materia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano, allo stato, linee prevalenti di giurisprudenza contrarie né giudizi di costituzionalità pendenti su medesimo o analogo progetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le norme oggetto di analisi non presentano criticità rispetto all'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione promosse dalla Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Gli interventi sono compatibili con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano, allo stato, linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano, allo stato, linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano, allo stato, linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono puntuali e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa. Per l'elenco delle disposizioni oggetto di modifica, mediante la tecnica della novella legislativa, si rinvia alla Parte 1, numero 3.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il disegno di legge, pur intervenendo in modo organico sulla disciplina del Consiglio Universitario Nazionale, non richiede, ai fini della sua operatività, l'adozione di un complesso apparato di atti normativi secondari, in quanto la riforma è strutturata in modo tale da risultare, per la parte essenziale, immediatamente applicabile.

In particolare, la disciplina introdotta definisce compiutamente gli elementi fondamentali dell'assetto del CUN, con riguardo alla composizione, alle modalità di rappresentanza, alle competenze e ai rapporti con gli altri organismi del sistema universitario, non rendendo necessario il ricorso a regolamenti attuativi di rango secondario per la definizione di aspetti sostanziali.

L'unico profilo attuativo espressamente previsto riguarda l'indizione delle elezioni per il rinnovo dell'organo, che avviene mediante ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca. Tale atto non ha natura normativa, ma si configura come atto amministrativo generale già previsto dall'ordinamento vigente e già utilizzato per disciplinare le procedure elettorali del CUN, anche nella fase anteriore alla riforma. In tale prospettiva, il rinvio all'ordinanza ministeriale non costituisce una delega di normazione secondaria, bensì una modalità ordinaria di esercizio di poteri amministrativi già tipizzati, finalizzata a garantire la concreta operatività delle disposizioni legislative.

La scelta di non prevedere ulteriori atti attuativi di natura regolamentare risponde all'esigenza di assicurare la massima semplificazione del quadro normativo, evitando la stratificazione di fonti e

garantendo al contempo un elevato grado di certezza giuridica. L'intervento legislativo, infatti, esaurisce direttamente la disciplina degli aspetti essenziali, limitando il ricorso a fonti secondarie ai soli profili organizzativi e procedurali che, per loro natura, richiedono un adattamento flessibile nel tempo.

Sotto il profilo temporale, il termine previsto per l'indizione delle elezioni – stabilito in coerenza con la durata del mandato dell'organo e con le esigenze di continuità dell'azione amministrativa – appare congruo, in quanto consente di programmare per tempo il rinnovo del CUN, evitando soluzioni di continuità e garantendo una transizione ordinata dal precedente al nuovo assetto.

La congruità del modello attuativo adottato si fonda, inoltre, sull'esistenza di procedure già validate e operative, anche in modalità telematica, idonee ad assicurare l'identificazione dei votanti, la segretezza del voto e la regolarità delle operazioni elettorali, senza necessità di ulteriori interventi normativi.

In conclusione, il disegno di legge realizza un equilibrato rapporto tra fonte primaria e strumenti attuativi, limitando il ricorso a questi ultimi ai soli atti strettamente necessari e già previsti dall'ordinamento, in coerenza con i principi di semplificazione, certezza del diritto ed economicità dell'azione amministrativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati i dati a disposizione del Ministero dell'università e della ricerca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Modifiche alla legge 16 gennaio 2006, n. 18*)

1. Alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, dopo le parole: « sistema universitario » sono inserite le seguenti: « e organo consultivo del Ministro dell'università e della ricerca »;

1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) professori e ricercatori universitari eletti in rappresentanza delle quattordici aree disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2024, in numero non superiore a ventotto. Per ciascuna area disciplinare sono eletti un professore ordinario e un professore associato o un ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero un ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della citata legge n. 240 del 2010. L'elettorato attivo è esercitato, per l'elezione dei professori ordinari, da professori appartenenti alla medesima fascia e, per l'elezione di professori associati ovvero di ricercatori universitari, da professori associati, ricercatori universitari a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3,

lettera *b*), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 79 del 2022, e ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della medesima legge n. 240 del 2010 »;

1.3) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) tre studenti eletti su base nazionale, in concomitanza con le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) »;

1.4) le lettere *d*), *e*) e *f*) sono abrogate;

2) al comma 2, le parole: « o designazione » sono soppresse e le parole: « lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *b*) e *c*) »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, della CRUI, del CNSU, del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), del Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie (CoDAU), del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca (CoPER). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi »;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dalla fascia o dalla categoria di appartenenza »;

5) al comma 9, le parole: « lettere *a*) e *c*) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *a*), *b*) e *c*) »;

6) al comma 10, primo periodo, le parole: « lettere *a)* e *c)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *a), b)* e *c)* » e le parole: « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'università e della ricerca »;

b) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'università e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:

a) obiettivi della programmazione universitaria;

b) criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università;

c) criteri generali per l'ordinamento degli studi dei corsi universitari, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

d) regolamenti didattici di ateneo;

e) gruppi scientifico-disciplinari (GSD) e settori scientifico-disciplinari (SSD);

f) decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997;

g) requisiti di produttività e di qualificazione scientifica per l'accesso ai ruoli di professore di prima e di seconda fascia, definiti dal Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR;

h) chiamate dirette di cui dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e all'articolo 7, comma 5-*bis*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

i) ogni altra materia che il Ministro dell'università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN »;

2) i commi 2 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, dopo le parole: « del Consiglio nazionale delle ricerche » sono inserite le seguenti: « , della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca ».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca emana una ordinanza per l'indizione delle elezioni del CUN, secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 6), della presente legge.

2. Possono partecipare all'elezione dei professori associati e dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), secondo periodo, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1.2), della presente legge, i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, fino all'esaurimento della relativa figura.

3. I componenti del CUN in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono a decorrere dalla data di adozione dei decreti di nomina dei nuovi componenti eletti secondo le modalità previste dalla presente legge e non sono rieleggibili, ad eccezione di coloro che hanno svolto un solo mandato.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 2,00